

## CGUE, causa *Schrems II*: l'invalidazione del Privacy Shield e il riesame della Decisione sulle clausole contrattuali tipo

Il 16 luglio 2020 la Corte di giustizia UE ha emesso l'attesa pronuncia pregiudiziale nella causa *Schrems II* (C-311/18), relativa alle norme che disciplinano il trasferimento di dati tra l'UE e gli USA, secondo i principi stabiliti dal GDPR.

In un procedimento avviato dinanzi al Commissario irlandese per la protezione dei dati ("DPC") da Maximillian Schrems - un utente austriaco di Facebook e attivista privacy - la CGUE ha affrontato le questioni della validità della Decisione 2010/87/CE della Commissione europea sulle clausole contrattuali tipo e della Decisione sullo scudo privacy (Decisione 2016/1250 sull'adeguatezza della protezione fornita dallo scudo privacy UE-USA).

La Corte ha ritenuto valida la prima Decisione, mentre ha invalidato la decisione sull'adeguatezza del Privacy Shield.

In effetti, la Corte ha ritenuto che i requisiti della legislazione nazionale statunitense, e in particolare alcuni programmi che consentono alle autorità statunitensi di accedere ai dati personali trasferiti dall'UE agli Stati Uniti per fini di sicurezza nazionale, comportino limitazioni alla protezione dei dati personali. Tali limitazioni, ha spiegato la Corte, non sono circoscritte in modo da soddisfare requisiti sostanzialmente equivalenti a quelli previsti dal diritto dell'Unione. Inoltre, la CGUE ha sottolineato che la legislazione in materia non conferisce agli interessati diritti azionabili nei confronti delle autorità statunitensi.

Di conseguenza, la Corte ha dichiarato invalida la decisione sull'adeguatezza del Privacy Shield.

Ora, per quanto riguarda la Decisione sulle clausole contrattuali tipo, pur dichiarandola valida, la Corte ha precisato che si deve tener conto dell'inclusione di meccanismi efficaci che consentano, in pratica, di assicurare il rispetto di un livello di protezione sostanzialmente equivalente a quello garantito all'interno dell'UE dal GDPR.

La CGUE ha infatti ritenuto che i trasferimenti di dati personali ai sensi delle clausole tipo debbano essere sospesi o vietati, in caso di violazione di tali clausole, o qualora sia impossibile, nella pratica, rispettarle.

Come sottolineato nella sentenza - e come spiegato anche nelle conclusioni dell'Avvocato generale (si veda il nostro <u>commento</u>) - la Decisione in esame impone sia all'esportatore che all'importatore di dati l'obbligo di verificare, prima di qualsiasi trasferimento, se tale livello di protezione sia rispettato nel paese terzo interessato.

Inoltre, la Decisione impone all'importatore di dati di informare l'esportatore dell'eventuale impossibilità di rispettare le clausole tipo di protezione dei dati e, se necessario, di adottare misure supplementari rispetto a quelle offerte da tali clausole, con conseguente obbligo, a carico dell'esportatore, di sospendere il trasferimento dei dati e/o di risolvere il contratto con l'importatore di dati.

Alla luce di quanto sopra, è facile comprendere che la sentenza in questione avrà effetti di vasta portata.

Naturalmente, essa avrà un forte impatto sul trasferimento dei dati personali dall'UE agli Stati Uniti, in quanto, con l'invalidazione del Privacy Shield - ovvero la Decisione di Adeguatezza in vigore tra i due blocchi, dopo l'invalidazione del precedente, il cosiddetto Safe Harbour, a seguito della sentenza Schrems I (causa C-362/14) - e la nuova, rigorosa interpretazione della Decisione sulle clausole tipo.

Inoltre, l'enfasi posta dalla Corte sull'effettiva esistenza di meccanismi efficaci che garantiscano il rispetto, nel paese dell'importatore di dati, del livello di protezione garantito all'interno dell'UE, suggerisce che qualsiasi impresa che desideri importare o esportare i dati degli interessati dell'UE in un paese terzo che si affida alle clausole tipo dovrebbe valutare attentamente se tale paese terzo rispetta un livello di protezione adeguato.

Subito dopo l'emissione della sentenza in questione, le autorità nazionali di controllo e l'EDPB - l'Ufficio europeo per la protezione dei dati - hanno iniziato a lavorare a un'interpretazione pratica del suo ragionamento e delle sue conclusioni, al fine di fornire orientamenti ai responsabili del trattamento dei dati e agli incaricati del trattamento dei dati in entrata e in uscita dall'UE.

In particolare, il 23 luglio l'EDPB ha pubblicato un documento contenente le risposte alle domande più frequenti (F.A.Q.), provenienti dalle autorità nazionali di controllo, per fornire alle imprese e alle persone una prima serie di linee guida pratiche, che coprono alcune delle questioni più prevedibili derivanti dalla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.

Nei mesi a venire, coloro i quali siano coinvolti in trasferimenti di dati personali verso paesi extra UE dovrebbero tenere ben presenti ulteriori azioni da parte degli organi e delle autorità competenti.

Nota: la presente non costituisce parere legale. Per maggiori informazioni, non esitate a contattare il vostro consueto contatto dello studio o inviate un'email a <u>infotorino@jacobacci-law.com</u>